



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1481

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ENRICO CAMERONI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 611 del 28 ottobre 2014, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Enrico Cameroni nato a Vigevano (PV), il 17 maggio 1980;

VISTA la nota del 2 marzo 2020 (prot. nn. 13353, 13354, 13356 del 3 marzo 2020) con la quale Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Enrico Cameroni nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 20 marzo 2020 (prot. n. 15591 di pari data) e 8 aprile 2020 (prot. n. 18442 del 9 aprile 2020) con le quali l'Intermediario ha trasmesso l'esito degli accertamenti condotti sull'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI la delibera OCF n. 1350 del 21 aprile 2020, notificata in pari data, con cui il Sig. Enrico Cameroni è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF nonché il rigetto dell'istanza di riesame del suddetto provvedimento deciso dal Comitato di Vigilanza in data 9 luglio 2020;

VISTA la nota del 7 maggio 2020 (prot. nn. 0022052, 0022056 e 22131 dell'8 maggio 2020) con la quale l'Intermediario ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 4 giugno 2020 (prot. 25867/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo ha contestato al Sig. Enrico Cameroni, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza della clientela;
 - ricevuto modulistica prefirmata in bianco;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti;
 - ricevuto la nomina di amministratore di sostegno da una cliente nel caso di eventuale futura incapacità della stessa;
 - ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di due clienti;
- art. 159, comma 7 (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza di due clienti;

RILEVATO che, con nota del 18 giugno 2020 (prot. n. 27559 di pari data) il Sig. Enrico Cameroni, per il tramite del proprio legale ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 25 giugno 2020 (prot. nn. 28422 e 28425 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

VISTE la nota del 3 luglio 2020 (prot. n. 29576 del 6 luglio 2020), con cui la Parte ha reiterato l'istanza di accesso chiedendo di ricevere ulteriore documentazione e la successiva nota dell'Ufficio Vigilanza Albo del 9 luglio 2020 (prot. n. 29888 di pari data), con cui è stata data conferma all'interessato dell'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione istruttoria acquisita in atti;

ESAMINATE le memorie difensive del consulente trasmesse con note del 9 luglio 2020 (prot. n. 30219 di pari data) e del 16 luglio 2020 (prot. 0031514 di pari data);



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione Tecnica (prot. 0032593 del 22 luglio 2020) predisposta dall'Ufficio Vigilanza Albo, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, diretta a verificare alcuni aspetti emersi dalle difese svolte dalla parte;

VISTA la nota del 23 luglio 2020 (prot. n. 32741 di pari data) con la quale è stata trasmessa copia della predetta Relazione Tecnica all'interessato;

ESAMINATE le osservazioni alla Relazione Tecnica trasmesse dal consulente con nota del 22 agosto 2020 (prot. n. 38545 del 24 agosto 2020);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 14 settembre 2020 - trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 41213/20) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Enrico Cameroni e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Enrico Cameroni con nota del 14 ottobre 2020 (prot. n. 0049349 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Cameroni le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a), b), c) e d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4 e 7 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea di somme e valori di pertinenza della clientela nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla stessa;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- per le violazioni consistenti nell'intervenuta designazione quale amministratore di sostegno in caso di eventuale futura incapacità di una cliente, nella ricezione di modulistica prefirmata da parte della clientela e nell'utilizzo dei codici di accesso ai rapporti di pertinenza della stessa non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- l'accertata esistenza di condotte acquisitive – ciascuna delle quali autonomamente suscettibile di essere sanzionata nella fattispecie con il massimo edittale, in considerazione delle caratteristiche e modalità con cui sono state poste in essere – nonché l'emersione di prassi operative non conformi ai principi a cui devono attenersi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, unitamente al quadro di complessiva opacità che ha caratterizzato le condotte del consulente e che caratterizza, in generale, i rapporti dello stesso con la clientela, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del Sig. Cameroni nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Enrico Cameroni a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Enrico Cameroni nato a Vigevano (PV), il 17 maggio 1980, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti